



COMUNE DI CIGLIANO

**TESTO UNIFICATO
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE
"TUNIFET"**

Febbraio 2021



Sommario

Sommario

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI	7
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Natura e ambito di applicazione	7
Art. 2 - Principi generali	7
Art. 3 - Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe	8
Art. 4 - Agevolazioni tributarie	8
Art. 5 - Assistenza al cittadino	9
Art. 6 - Dichiarazioni e comunicazioni	9
Art. 7 - Norma di rinvio	9
CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO	10
Art. 8 - Materie oggetto dell'interpello	10
Art. 9 - Soggetti legittimati a presentare l'istanza	10
Art. 10 - Presupposti per la presentazione dell'istanza	10
Art. 11 - Procedura	11
Art. 12 - Risposta ed effetti	11
TITOLO II - CONTROLLI	12
CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	12
Art. 13 - Disciplina dei controlli	12
Art. 14 - Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici	14
Art. 15 - Notificazione	15
CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
Art. 16 - Oggetto	15
Art. 17 - Ambito dell'adesione	15
Art. 18 - Effetti della definizione	16
Art. 19 - Responsabile del procedimento	16
Art. 20 - Attivazione della procedura su iniziativa del Comune - Invito a comparire	16
Art. 21 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente	17
Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio	17
Art. 23 - Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente	17
Art. 24 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	17
Art. 25 - Modalità di pagamento	18
Art. 26 - Perfezionamento dell'adesione ed esclusione	18

CAPO III – AUTOTUTELA	18
Art. 27 - Annullamento e rinuncia agli atti in autotutela	18
Art. 28 - Circostanze non ostantive all'annullamento	19
Art. 29 - Procedimento e iniziativa del contribuente	19
CAPO III - SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO	20
Art. 30 - Sanzioni amministrative	20
Art. 31 -- Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione.....	20
CAPO IV - PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	21
Art. 32 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	21
Art. 33 - Riscossione della sanzione	21
Art. 34 - Violazioni sanzionabili.....	21
Art. 35 – Interessi.....	22
CAPO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO	22
Art. 36 - Oggetto	22
Art. 37 - Cause ostantive.....	22
Art. 38 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni.....	22
Art. 39 – Procedura	23
TITOLO III	23
CAPO I - RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	23
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	23
Art. 40 - Oggetto	23
Art. 41 - Limiti di esenzione	24
Art. 42 - Decadenza e prescrizione.....	25
Art. 43 - Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento.....	25
Art. 44 - Rimborso	25
Art. 45 - Sospensione e rateizzazione	26
Art. 46 - Imputazione dei pagamenti	27
Art. 47 - Il funzionario responsabile.....	27
Art. 48 - Difesa e rappresentanza.....	27
CAPO II - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI	28
Art. 49 - Oggetto	28
Art. 50 - Compensazione	28
Art. 51 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione	28
CAPO III - RISCOSSIONE COATTIVA	29
Art. 52 - Oggetto	29
Articolo 53 - Interessi moratori.....	29



COMUNE DI CIGLIANO

Articolo 54 - Costi di elaborazione e notifica.....	29
TITOLO IV.....	30
CAPO I - DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI.....	30
DISPOSIZIONI GENERALI.....	30
Art. 55 - Oggetto del Regolamento.....	30
Art. 56 - Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni.....	31
Art. 57 - Rifiuti sanitari non pericolosi.....	32
Art. 58 - Rifiuti cimiteriali.....	33
Art. 59 - Imballaggi.....	33
Art. 60 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	34
Art. 61 - Presupposto oggettivo.....	35
Art. 62 - Presupposto soggettivo.....	35
Art. 63 - Locali tassabili.....	36
Art. 64 - Aree scoperte tassabili.....	37
Art. 65 - Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti.....	38
Art. 66 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	38
Art. 67 - Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale.....	39
Art. 68 - Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti	39
CAPO II - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	39
Art. 69 - Utenze.....	39
Art. 70 - Superfici.....	39
CAPO III - TARIFFE.....	40
Art. 71 - Costi di gestione.....	40
Art. 72 - Determinazione della tariffa.....	41
Art. 73 - Articolazione della tariffa.....	42
Art. 74 - Periodo di applicazione del tributo.....	43
Art. 75 - Tariffe per le utenze domestiche.....	43
Art. 76 - Occupanti le utenze domestiche.....	43
Art. 77 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	44
Art. 78 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	45
Art. 79 - Tributo giornaliero.....	45
Art. 80 - Tributo provinciale.....	45
CAPO IV - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	46
Art. 81 - Esenzioni e riduzioni.....	46

- ULTERIORI RIDUZIONI –	47
Art. 82 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	48
Art. 83 - Gestione rifiuti speciali	48
Art. 84 - Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo	50
Art. 85 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	51
CAPO V - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI.....	51
Art. 86 - Avviso di pagamento – Versamento	51
Art. 87 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole.....	52
Art. 88 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni	52
Art. 89 - Pluralità di attività	53
CAPO VI - DICHIARAZIONE O DENUNCIA	53
Art. 90 - Obblighi di dichiarazione	53
Art. 91 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	53
ALLEGATO A	55
ALLEGATO C.....	58
TITOLO V - DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU.....	59
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	59
Art. 92 - Oggetto	59
Art. 93 - Presupposto oggettivo	59
Art. 94 - Presupposto soggettivo.....	59
Art. 95 - Aliquote.....	60
CAPO II - FABBRICATI	61
Art. 96 - Definizione	61
BASE IMPONIBILE	61
Art. 97 - Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto.....	61
Art. 98 - Fabbricati in costruzione	62
DISCIPLINA DELLE SINGOLE FATTISPECIE.....	63
Art. 99 - Abitazione principale	63
Art. 100 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale.....	64
Art. 101 - Fabbricati rurali	65
Art. 102 - Beni merce.....	65
Art. 103 - Fabbricati di interesse storico e inagibili o inabitabili	66
Art. 104 - Fabbricati inagibili o inabitabili	66
Art. 105 - Comodato d'uso gratuito e locazione a canone concordato.....	68
CAPO III - AREE FABBRICABILI	68
Art. 106 – Definizione	68



COMUNE DI CIGLIANO

BASE IMPONIBILE	69
Art. 107 - Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime	69
Art. 108 - Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato -interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica	70
Art. 109 - Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile.....	71
CAPO IV - TERRENI AGRICOLI	71
Art. 110 - Definizione	71
BASE IMPONIBILE	71
Art. 111 - Base imponibile.....	71
Art. 112 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	71
CAPO V - ESENZIONI.....	72
Art. 113 - Esenzioni	72
CAPO VI - VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI	73
Art. 114 - Periodo di possesso dell'immobile.....	73
Art. 115 - Versamenti - Termini e modalità	73
Art. 116 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa	74
Art. 117 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- leasing	75
Art. 118 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie	75
Art. 119 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Diritti reali di godimento a tempo parziale	75
CAPO VII - DICHIARAZIONE	75
Art. 120 - Dichiarazione	75
TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	76
Art. 121 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.....	76

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 comma 6, 118, 119 della Costituzione. Esso disciplina la gestione delle entrate tributarie del Comune di Cigliano, ivi comprese le attività di accertamento, rimborso, riscossione, contenzioso, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'art. 5 comma 1 della L. 212/2000, in attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione, e del D.lgs 446/1997, ed è stata elaborata in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del Contribuente, nonché in funzione del perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
3. Il Regolamento, strutturato in un Testo Unificato composto da IMU, TARI, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni ed esenzioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe e delle aliquote da applicare;
 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'art. 149 del D. Lgs. 267/2000, da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente/cittadino, improntato alla tutela della sua buona fede, delle sue legittime aspettative e dei suoi diritti in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.
2. Il Comune deve improntare la sua azione per dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge 27/7/2000 n. 212. Al tal fine, riconosce espressamente applicabili tutte le disposizioni della citata legge, con particolare riguardo a quelle ivi contenute negli artt. 5-6-7-10-11, che non siano incompatibili con l'ordinamento ed i poteri del Comune e con le successive leggi speciali in materia.



3. Salvo l'adozione di norme di esplicita interpretazione autentica, le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo. Si applica, comunque, in merito agli effetti dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle entrate tributarie compete al Consiglio Comunale, per le entrate Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa Rifiuti (TARI), e alla Giunta Comunale, per le entrate Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA).
Le aliquote e le tariffe vengono deliberate nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento locale che disciplina appositamente la singola entrata.
2. La determinazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile per ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso non venga adottata alcuna determinazione trovano applicazione le misure già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.¹
3. Le determinazioni di natura tributaria non hanno effetto retroattivo, salvo i casi espressamente previsti con legge ordinaria.²

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'approvazione delle agevolazioni ne prevedano di ulteriori ovvero dispongano interventi di favore verso il contribuente, le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla stessa disposizione di legge.
3. Qualora per la concessione dell'agevolazione fosse richiesta l'esibizione di atti o documenti ovvero diverse certificazioni, in luogo delle stesse sono ammesse dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di legge. Tuttavia, la documentazione deve essere esibita nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ufficio di riferimento, pena l'esclusione dall'agevolazione ovvero la mancata concessione della stessa.

¹ Cfr. articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;

² Cfr. articoli 1 e 3, legge n. 212/2000;

Art. 5 - Assistenza al cittadino

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione della propria posizione tributaria, presta regolare servizio di assistenza presso l'ufficio tributi mediante sportelli fisici e attraverso strumenti di comunicazione ed assistenza telematica accessibili dal portale web "Cigliano DiGitale" pubblicato sul proprio sito internet, al fine di realizzare la piena attuazione dell'identità digitale del cittadino e rendere possibile l'elezione del domicilio digitale anche ai soggetti non obbligati, ai sensi dell'articolo 3-bis, D. Lgs. marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale – C.A.D.).
2. Il cittadino ha il diritto di poter accedere alle informazioni tributarie, e a quelle relative alla propria posizione, attraverso la rete informatica mediante il portale "Cigliano DiGitale" anche attraverso soggetti terzi formalmente delegati (avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF).

Art. 6 - Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate all'ufficio mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
2. Trovano applicazione le disposizioni normative di cui all'articolo precedente "Assistenza al cittadino".
3. Per agevolare e velocizzare l'invio telematico delle denunce/dichiarazioni/comunicazioni, il comune ha attivato una sezione dedicata al contribuente del portale web "Cigliano DiGitale" accessibile tramite SPID.
Il sistema informatico consente l'invio delle denunce/dichiarazioni/comunicazioni firmate con firma elettronica o digitale e la visualizzazione dell'avvenuto ricevimento delle stesse da parte dell'ente. Tutta la documentazione può essere archiviata digitalmente o stampata a cura del contribuente o del soggetto delegato.
4. Il contenuto, la forma i termini della dichiarazione riferita ad ogni tributo sono disciplinati nel Titolo allo stesso dedicato.
5. Il Comune può subordinare il riconoscimento delle proprie agevolazioni alla presentazione di una specifica comunicazione.³

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. A tal proposito, tutte le modificazioni o integrazioni normative che si riflettono anche sulle applicazioni delle componenti tariffarie, si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento comunale purché abbiano un grado di dettaglio che ne renda possibile l'applicazione senza la necessità di alcuna deliberazione di adattamento, con conseguente integrazione espressa del presente testo normativo.

³ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7414/2019;



CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 8 - Materie oggetto dell'interpello

1. L'istituto dell'interpello consente al Contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.
2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e Contribuente, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime
3. Sono esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici⁴, e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

Art. 9 - Soggetti legittimati a presentare l'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i notai; i coobbligati solidali; il legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.
2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Art. 10 - Presupposti per la presentazione dell'istanza

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del Contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal Contribuente.
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

⁴ Con riferimento D.M. n. 209/2001

Art. 11 - Procedura

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.
2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
 - Posta Elettronica certificata;
 - Portale "Cigliano DiGitale", accedendo nella propria posizione tributi e utilizzando la sezione dichiarazioni e istanze;
3. Qualora l'istanza pervenga presso un Amministrazione incompetente questa la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il Contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il Contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
5. In presenza di una causa di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.
6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa (eseguita nelle modalità prescritte per la risposta di cui al presente capo) interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

Art. 12 - Risposta ed effetti

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al Contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine assegnato per la risposta decorre:
 - Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;



- In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - In caso di spedizione a mezzo posta elettronica, dalla data di accettazione dell'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al Contribuente.
3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante, entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
 4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito p.e.c. o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
 5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
 6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
 7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'Amministrazione oltre i termini indicati.
 8. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal centoventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
 9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente. Di conseguenza eventuali atti di accertamento emessi in difformità da detta soluzione sono nulli.
 10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente/cittadino non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio presentazione delle dichiarazioni, ecc.) alla data in cui l'ente avrà risposto all'interpello.

TITOLO II - CONTROLLI

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13 - Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo il Comune provvede:
 - a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

 - all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - al recupero dell'omesso o parziale versamento del tributo;
 - ad applicare le sanzioni, gli interessi, gli oneri e le spese di riscossione collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione, comunque prevista, è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti, ai sensi degli artt. 1, comma 87, della legge 549/1995 e 3, D.Lgs. n. 38 del 1993. Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica qualificata in caso di recapito a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati⁵, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite di soggetto abilitato, o con posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che hanno eletto domicilio digitale o che hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie. Le stesse possono essere irrogate al contribuente contestualmente agli avvisi di accertamento suddetti, con applicazione dei relativi interessi e delle spese di notifica e di riscossione⁶.
5. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli estremi identificativi degli atti determinativi della pretesa tributaria;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le tariffe e le aliquote applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese, maggiorazione, ed ogni altro elemento utile all'individuazione del totale dovuto;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità di presentazione del ricorso/reclamo/mediazione;
 - Indicazione del termine di 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto dalla legge;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile della gestione delle attività di riscossione, accertamento e contenzioso del tributo;
 - L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, all'indicazione dell'applicazione delle

⁵ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296;

⁶ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296 – Art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160.



- disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
 - L'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - L'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
6. Il contenuto dell'avviso di accertamento di cui al punto precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della disciplina relativa all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dell'art. 16 del presente regolamento, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
 7. Il funzionario responsabile avrà cura di assumere tutte le iniziative utili al potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, ecc..
 8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono anche come dichiarazioni per le annualità successive a quelle oggetto di recupero.

Art. 14 - Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.
 - c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere ad effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c., tra le quali⁷:

⁷ Art. 1, comma 694, legge n. 147/2013;

- Rilevazioni per analogia: determinazione della superficie di un locale sulla base delle dimensioni di un altro locale soprastante o sottostante o adiacente (si pensi alle ville a schiera);
- Rilevazioni induttive: determinazione della superficie sulla base delle dimensioni esterne del fabbricato.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare le conclusioni a cui è giunto il Comune fornendo prova contraria.

4. Con riferimento alla individuazione della superficie oggetto di accertamento, trova altresì applicazione quanto previsto per ciascuna entrata nell'apposito Titolo.

Art. 15 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 6, comma quater, del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) oppure indicato come domicilio digitale dal contribuente, ovvero avvalendosi dell'ufficiale giudiziario e/o del messo comunale appositamente nominato con provvedimento formale dal responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di legge.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico, che si esauriscono nella consegna degli avvisi al soggetto competente alla notifica. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per effettuare il pagamento, per attivare gli istituti deflattivi del contenzioso e il giudizio di impugnazione dell'atto ricevuto.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 – Oggetto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. È ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento, con conseguente rideterminazione del dovuto.

Art. 17 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, esulando dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (es. modalità di determinazione dell'imposta per un fabbricato).



Art. 18 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile da parte del contribuente, né integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto, fatta eccezione per i casi in cui il Comune venga a conoscenza di elementi tali da determinare un diverso importo del dovuto rispetto a quello emerso nel corso del procedimento con adesione.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 20 - Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire

1. Nella sola ipotesi in cui l'accertamento è fondato su prove di natura presuntiva, il Comune può⁸ invitare il contribuente a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente:
 - Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;
 - Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.
2. Qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito, ovvero alla determinazione del dovuto operata dall'ufficio, deve darne comunicazione allo stesso ufficio che ha emesso l'atto e versare le somme così come determinate dell'ufficio. Tale definizione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
3. All'adesione che interviene successivamente trova applicazione quanto stabilito negli articoli seguenti. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in ragione di quanto disposto dal comune negli articoli seguenti, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della

⁸ Si tratta di una facoltà rimessa esclusivamente alle determinazioni dell'ufficio, poiché il Comune ha facoltà di disciplinare l'istituto dell'accertamento con adesione nel pieno esercizio della potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, senza alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26579/2018, in continuità con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823/2015);

prima rata. Il piano di rateazione può essere comunque meglio definito con l'ufficio tributi.

4. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, il comune provvederà al recupero coattivo dell'intera somma senza la necessità di notificare un ulteriore avviso.

Art. 21 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

1. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del Contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il Contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e Contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro, ovvero concordate telefonicamente e confermate a mezzo email o posta elettronica certificata.

Art. 23 - Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, non preceduto dal suddetto invito a comparire, il Contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un'istanza di accertamento con adesione in carta semplice, con indicazione di un recapito anche telefonico o e.mail. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 gg a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il Comune risponde alla richiesta del Contribuente, con invito a comparire che può essere recapitato o formulato telefonicamente o a mezzo di posta elettronica (e-mail o p.e.c.), entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Art. 24 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal Contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:



- La motivazione dell'accertamento;
 - L'ammontare dell'imposta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
3. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al Contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione, qualora questo non sia già presente nell'atto definito.

Art. 25 - Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, il contribuente potrà beneficiare di un piano di rateazione che dovrà essere comunque richiesto prima della definizione del procedimento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 26.
3. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, consegnare al Comune l'attestazione di versamento e il Comune rilascerà copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi e delle spese.
6. Nell'ipotesi di mancato pagamento il comune da avvio alle procedure di recupero coattivo disciplinate negli appositi articoli e senza necessità di un ulteriore avviso.

Art. 26 - Perfezionamento dell'adesione ed esclusione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata.
2. Il procedimento descritto nel presente capo è inapplicabile alle attività accertative che scaturiscono dall'omesso o parziale versamento del tributo dovuto sulla base dei dati indicati nella dichiarazione/denuncia, nonché a quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o inesatta risposta a richieste formulate dall'ufficio.

CAPO III – AUTOTUTELA

Art. 27 - Annullamento e rinuncia agli atti in autotutela

1. A fine di evitare un danno ingiusto al Contribuente/Cittadino e per motivi di opportunità, il comune ha il potere, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al soggetto passivo per motivi non formali, di annullare in tutto o in parte gli atti

impositivi illegittimi, e di rinunciare all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:

- a) Violazione del Regolamento;
 - b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli art. 114 e 118 Cost.;
 - c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del Contribuente;
 - e) Lesione del legittimo affidamento del Contribuente;
 - f) Difetto di motivazione;
 - g) Errore di persona;
 - h) Manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) Doppia imposizione;
 - k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
 - n) Errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - o) Rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte, nelle forme e nei modi meglio di seguito specificati.⁹
 3. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
 4. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
 5. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Art. 28 - Circostanze non ostantive all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
2. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

Art. 29 - Procedimento e iniziativa del contribuente

1. L'atto può essere annullato anche su iniziativa del contribuente.
2. L'istanza del contribuente non è soggetta al rispetto di forme particolari. Può essere trasmessa una semplice memoria in carta libera, che contiene un'esposizione dei fatti cui allegare la documentazione utile a comprovare le tesi sostenute.

⁹ cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12468/2020.



3. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile, e la presentazione delle stesse non sospende i termini per il pagamento e per la proposizione del ricorso.
4. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata.
5. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
6. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO III - SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 31 -- Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. I soggetti occupanti l'immobile sono solidalmente responsabili per il pagamento della tassa rifiuti.
4. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
5. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

CAPO IV - PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 32 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione, e pertanto ne seguono regole e sorte.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati sullo stesso e delle spese di notifica e di riscossione.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 33 - Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non matura fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.
3. Le sanzioni disciplinate non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un Comune o al concessionario diverso da quello competente.

Art. 34 - Violazioni sanzionabili

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50
Mancata esibizione o tardiva trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta	€ 100
Omesso/parziale versamento	30% di ogni importo non versato

1. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente, risulti un credito a favore dello stesso, sempre che il tributo sia dovuto.



2. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
3. In caso di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
4. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.
5. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 35 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale fissato con decreto del Ministero delle Finanze.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 36 - Oggetto

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso del contribuente dinanzi a violazioni della norma impositiva che disciplina le entrate del presente regolamento e le cause di esonero nei tributi locali

Art. 37 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato o i coobbligati abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.

Art. 38 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata, nelle seguenti misure:
 - per i pagamenti effettuati entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35;
 - per i pagamenti effettuati tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35;
 - per i pagamenti effettuati tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35;
 - per i pagamenti effettuati dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35;

- per i pagamenti effettuati dopo il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione, si applica la sanzione del 4,29 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35;

- per i pagamenti effettuati dopo il termine di due anni dalla scadenza si applica la sanzione del 5,00 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 35.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

6. In caso di presentazione di dichiarazione tardiva si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Art. 39 – Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

TITOLO III

CAPO I - RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 40 - Oggetto

1. Il Comune gestisce in proprio la riscossione e l'accertamento delle entrate tributarie comunali, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. La riscossione coattiva può essere affidata all'agente nazionale della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, e può essere effettuata a mezzo ruolo e/o a mezzo accertamento esecutivo a norma dell'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Comune può affidare in concessione le attività di riscossione e di accertamento ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lg. 446/97, ovvero, affidare a soggetti terzi le attività di supporto degli uffici comunali nella gestione diretta delle entrate tributarie.
4. Il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7



COMUNE DI CIGLIANO

marzo 2005, n. 82 (PagoPa), salvo l'ipotesi di affidamento delle attività di riscossione ad Agenzia delle Entrate Riscossione.¹⁰

Art. 41 - Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali valutati di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 12
TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 12
TOSAP	€ 6
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 6

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.

4. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 30
TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 30
TOSAP	€ 30
PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 30

Detti limiti si intendono individuati nell'importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi.

5. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

¹⁰ Articolo 2 bis, D.L. 193/2016;

Art. 42 - Decadenza e prescrizione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L.296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e succ. modificazioni¹¹.
3. In tema di riscossione di tributi locali, il termine di prescrizione decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancata impugnazione¹².

Art. 43 - Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), con l'ausilio di tutte le modalità di velocizzazione dei pagamenti che assicurano la più ampia disponibilità di mezzi di pagamento e di punti di incasso, nonché l'immediata trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento senza comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
3. La riscossione dei tributi può essere anche con l'invio di un modello di pagamento unico, se tale modalità non è in contrasto con la normativa vigente che disciplina l'entrata.

Art. 44 - Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.

¹¹ Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, cfr Corte Cost. sent. 20-26 novembre 2002 n. 477.

¹² cfr. Corte di Cassazione, sentenza 11.11.2016, N.23044; Cass. N.5060/2016; Cass. N.4338/2014;



4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo 35 e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente articolo 41.
7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 45 - Sospensione e rateizzazione

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente. La ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate dipende dalla entità della somma rateizzata, così come di seguito indicato:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 35, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate, anche non continuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente soggetto a procedura coattiva, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata, l'ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.
8. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e riscosse per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 46 - Imputazione dei pagamenti

1. Se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
2. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
3. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice Civile.

Art. 47 - Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo, designato dal Comune, cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, o di regolamenti comunali;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non vi sia un apposito agente o funzionario responsabile della riscossione;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'art. 4 della L. 241/90 qualora non vi sia un apposito ufficiale o funzionario responsabile della riscossione o un responsabile dell'ufficio legale che, in tal caso, si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - f) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 48 - Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lg. 546/92.



2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

CAPO II - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 49 - Oggetto

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 50 - Compensazione

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su modelli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Per effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, è obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate direttamente, ovvero, tramite intermediario.¹³

Art. 51 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.

¹³ Cfr. articolo 37, comma 49-bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

2. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

CAPO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 52 - Oggetto

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 53 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 54 - Costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento



delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

TITOLO IV

CAPO I - DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Cigliano per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 156 (norme in materia ambientale) e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..

Art. 56 - Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, salvo quanto previsto nel successivo articolo 66.
2. Il servizio è disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché da ogni norma regolamentare del Comune, che disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis¹⁴;

¹⁴ Art. 184-bis 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.



- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale e devono obbligatoriamente smaltiti dal produttore in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile, così come meglio specificato nell'articolo all'uopo dedicato.

Art. 57 - Rifiuti sanitari non pericolosi

1. Sono urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
- Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;
 - Vetro;
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Metalli;
 - Imballaggi primari e secondari;
 - Lenzuola monouso;
 - Spazzatura in senso generico;
 - Indumenti monouso;
 - Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - Assorbenti igienici anche non puliti non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Art. 58 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dal D.P.R. 15.07.2003, n.254.

Art. 59 – Imballaggi

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. E' vietato:
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata¹⁵.

¹⁵ Cassazione Sentenza 9 Giugno 2017, n.14414



5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi non compresi nell'allegato A).

Art. 60 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (UE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (UE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 61 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Cigliano, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.¹⁶
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non e' dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione¹⁷, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 62 - Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero

¹⁶ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8087/2020; Cass., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14541; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; si vedano anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 21508 del 07/11/2005, Cass., Sez. 5, sentenza n. 19653 del 22/12/2003;

¹⁷ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10156; Cass., Ordinanza 29 Settembre 2017, n. 22891;



del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 63 - Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹⁸, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive artigianali, commerciali comprese nell'allegato B) che producono rifiuti urbani;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi e idonei a produrre rifiuti¹⁹;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.

¹⁸ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

¹⁹ Cfr. Corte di Cassazione, n. 8087/2020;

3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili, nonché gli immobili privi di allacci e utilizzabili come deposito o magazzino o rimessa di autoveicoli.
4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
5. Non sono oggetto di imposizione le superfici di lavorazioni industriali, nonché i locali o quella parte di essa ove si producono continuamente e prevalentemente rifiuti speciali, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani.
6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 64 - Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali, anche ad esempio l'area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrata con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali



fattispecie, i parcheggi di abitazioni private e quelli dedicati dalle attività produttive ai propri dipendenti che sono invece esentati dal pagamento della tassa;

3. Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

Art. 65 - Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree dichiarata dal contribuente.

Art. 66 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero, sono esentate dal pagamento della componente variabile della tariffa.
3. Per "recupero" si intendono tutte le operazioni che permettono di riutilizzare per uno stesso scopo prodotti che non sono ancora diventati rifiuti.
4. Al fine di ottenere l'esenzione di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche interessate devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del sito istituzionale dell'ente, entro il 30 giugno di ciascun anno

con effetti a decorrere dall'anno successivo, con la sola eccezione dell'annualità 2021, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

5. Le utenze non domestiche che intendono usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti dall'anno successivo. Il Comune e l'affidatario del servizio potranno decidere di non accogliere la richiesta ove la stessa comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità, ai tempi e ai costi di svolgimento.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare al Comune e all'affidatario del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti avviati a recupero dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.

Art. 67 - Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 68 - Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

CAPO II - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 69 - Utenze

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 70 – Superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie catastale per il calcolo della TARI, pari



COMUNE DI CIGLIANO

all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attuazione delle procedure innanzi descritte.

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo (escluse scaffalature e pedane). Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categoria A), può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

CAPO III - TARIFFE

Art. 71 - Costi di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione

- integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).
3. Il PEF comprende, in particolare, i costi individuati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, riferiti al perimetro gestionale comprensivo di:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
 4. Il gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
 5. L'Ente territorialmente competente procede alla validazione e alla trasmissione del PEF all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che provvede alle attività di verifica e approvazione definitiva del PEF.

Art. 72 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.²⁰
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

²⁰ Corte di Cassazione, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219;



Art. 73 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - a) Per le utenze domestiche:
 - la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) riportato nelle tabelle 1a e 1b del D.P.R. n. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99.
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente viene determinato dal Comune sulla base delle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99;
 - la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
3. Fino alla revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.
4. In applicazione del principio "chi più inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal comma 652, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.

Art. 74 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo

90 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 75 - Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".

La quota variabile non si applica alle pertinenze dell'utenza domestica, fermo restando l'applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

3. In applicazione del principio "chi più inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal (comma 652, art. 27 dicembre 2013, n. 147), la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 76 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare



2. anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad esempio per motivi di studio, lavoro o salute, per un periodo non superiore a 183 giorni. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o per motivi di studio, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di studio, ad esempio, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato riferito all'immobile a tal fine occupato) e comunque per un periodo non inferiore a 183 giorni.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Qualora l'immobile sia tenuto a disposizione da più comproprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento sullo stesso, il numero degli occupanti assunto a base del calcolo del tributo è quello di 2 unità per ogni nucleo familiare, salva prova contraria da parte dei soggetti passivi coinvolti. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova dell'esistenza di un numero inferiore di soggetti presenti nell'immobile, rispetto a quello determinato dal Comune. Il Comune si riserva di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente provata dal contribuente. Il Comune si riserva il potere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute nell'anno avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a conguaglio, come specificato nell'articolo "Periodo di applicazione del tributo".

Art. 77 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni

di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano l'utilizzo dell'immobile come deposito.

Art. 78 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato **B C**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 79 - Tributo giornaliero

1. A far data dall'anno d'imposta 2021, il tributo giornaliero è compreso nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dall'articolo 1, commi 816-847, legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 80 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, comma 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 81 – Esenzioni e riduzioni

- ESENZIONI –

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - 1.1. I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - 1.2. I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - 1.3. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - 1.4. Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/impresе addette ai lavori;
 - 1.5. Gli immobili occupati dal Comune.
 - 1.7. I fabbricati rurali strumentali per scopi agricoli ed attività connesse, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
 - 1.8. Gli immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - 1.9. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- RIDUZIONI -

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del 10%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 10%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 10%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 10%.
- e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
- f) Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- g) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- ULTERIORI RIDUZIONI -

3. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze appartenenti ai seguenti settori tariffari e categoria catastale:
 - a) 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie): riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) 17 (Bar, caffè, pasticceria): riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c) 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante): riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
 - d) Al produttore di rifiuti urbani spetta la riduzione del 20% della quota variabile per la parte degli stessi destinati al riciclo (secondo le modalità stabilite dal 4° comma dell'art. 84 del presente regolamento);
 - e) Unità immobiliari censite all'Agenzia del Territorio con la categoria C/2 (magazzini e depositi) e C/7 (tettoie), non strumentali all'attività agricola, riduzione del 30 %;
4. Le riduzioni e esenzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al punto 2., lettera a), si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.
5. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, presente anche nel portale "Cigliano DiGitale", entro la data di presentazione della denuncia originaria o di variazione consegnando tutta la



documentazione utile al riconoscimento della stessa.²¹ Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. La riduzione è conteggiata a conguaglio.

6. Le riduzioni e esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione con riferimento alla composizione del nucleo familiare. In tutti gli altri casi il contribuente deve denunciare il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione entro il termine anzidetto. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo.
7. Le riduzioni e esenzioni di cui al presente articolo, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge TARI, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo o con altri tributi comunali.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 82 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente riferite al riconoscimento del diritto alla riduzione, e ai termini e alle modalità di gestione della richiesta e della denuncia del venir meno delle condizioni che giustificano la riduzione.

Art. 83 - Gestione rifiuti speciali

Esenzione e riduzioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. A tal proposito, è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata

²¹ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7414/2019; Corte di Cassazione, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219;

all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.²²

2. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:
 - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria
 - e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.)²³.
3. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.
4. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali, che rifiuti urbani, il tributo deve essere versato in ragione della superficie di produzione (ad esempio ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		% di abbattimento della superficie
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40%
2	Campeggi, distributori carburanti	40%
3	Stabilimenti balneari	40%
4	Esposizioni, autosaloni	40%
5	Alberghi con ristorante	40%
6	Alberghi senza ristorante	40%
7	Case di cura e riposo	40%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	40%
9	Banche ed istituti di credito	40%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	40%

²² cfr. Corte di Cassazione, sentenza 14.09.2018, n. 33425;

²³ Cassazione ordinaria 28 Settembre 2017, nr.22891.



COMUNE DI CIGLIANO

1 1	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	40%
1 2	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	40%
1 3	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
1 4	Attività industriali con capannoni di produzione	40%
1 5	Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
1 6	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	40%
1 7	Bar, caffè, pasticceria	40%
1 8	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	40%
1 9	Plurilicenze alimentari e/o miste	40%
2 0	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	40%
2 1	Discoteche, <i>night club</i>	40%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Art. 84 - Gestione rifiuti urbani avviati al recupero

- 1.1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 1.2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il

recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

- 1.3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
- a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- 1.4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

- 1.5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a recupero e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari.

Art. 85 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e secondo l'ordine di cui all'art. 81.

CAPO V - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 86 - Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispone ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, un avviso di pagamento TARI.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
3. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..
5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.



COMUNE DI CIGLIANO

6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa).
8. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) effettuato con il modello F24 viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'ente beneficiario.
9. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
10. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 87 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.²⁴

Art. 88 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

²⁴ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25526;

Art. 89 - Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:

- Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
- Superfici utilizzate in comune “complementari”: ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’intero sussiste un addebito solidale.

CAPO VI - DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 90 - Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

- a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) i dati catastali dell’unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il detentore dell’immobile cessa la conduzione.

Art. 91 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione o cessazione delle utenze TARI deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. La dichiarazione di variazione di utenze già attive deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In



COMUNE DI CIGLIANO

caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti

la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.
6. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, o inviata a mezzo posta elettronica certificata. L'ufficio competente rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di invio da parte del contribuente. Il Comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale, sezione: "Cigliano DiGitale". Da tale link, avvalendosi delle credenziali di accesso rilasciate dal Comune, si può accedere alla propria posizione contributiva. Le credenziali possono essere rilasciate dall'ufficio tributi, ovvero possono essere richieste on line con una procedura guidata, presente sempre nella sezione innanzi richiamata. Ottenute le credenziali e dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un "Codice Dispositivo" utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l'invio della dichiarazione TARI si deve

accedere alla sezione “Dichiarazioni e Istanze”. Al momento dell’invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione e l’ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell’adempimento nei confronti dell’ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall’ufficio competente di convalida della stessa.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti urbani

Frazione	Descrizione	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140



IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato B. Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.



COMUNE DI CIGLIANO

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche.

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>

TITOLO V - DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 92 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita e disciplinata dall'art. 1, commi 738-783, della L. 160/2019, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 93 - Presupposto oggettivo

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualunque titolo posseduti (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Gli immobili soggetti a IMU sono così definiti:
 - Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, compresa in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente.
 - Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
 - Terreno agricolo: il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 94 - Presupposto soggettivo



COMUNE DI CIGLIANO

1. Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 e degli immobili ad uso
2. produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Cigliano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
4. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
5. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio.
6. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, e si è in presenza di distinte unità immobiliari, si deve assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.
7. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (a qualsiasi uso destinati) e i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività; il concessionario di aree demaniali; il soggetto locatario in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing) a decorrere dalla data di stipula dello stesso e per tutta la durata del contratto. Tale soggetto è obbligato anche nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di contratto sia da costruire o in corso di costruzione.²⁵
8. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
9. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 95 - Aliquote

1. Le aliquote sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale con riferimento alle diverse fattispecie impositive di cui all'art. 1, commi da 748 a 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'efficacia delle deliberazioni decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini previsti dalla legge. In caso

²⁵ In caso di immobili oggetto di "cartolarizzazione" la soggettività passiva è del soggetto proprietario – cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25152/2016;

di mancata pubblicazione entro i termini di legge, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2021, le aliquote possono essere deliberata dal Comune nel rispetto dei limiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2021, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.²⁶

CAPO II - FABBRICATI

Art. 96 - Definizione

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano o che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto, con attribuzione di autonoma e distinta rendita catastale.
2. Non si considerano fabbricati le unità collabenti iscritti nella categoria catastale F2. Dette unità sono soggette al pagamento dell'IMU considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante, purché dal punto di vista urbanistico risulti possibile un recupero edilizio del bene.
3. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza a condizione che sia accatastata unitariamente, vale a dire l'area destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
4. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

BASE IMPONIBILE

Art. 97 - Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto

1. Il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categorie A/10, ai quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali si applica il moltiplicatore 80);
 - 55 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale C/1.

²⁶ Risoluzione MEF n. 1/DF 18 febbraio 2020;



COMUNE DI CIGLIANO

2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta, rivalutata del 5%, al coefficiente indicato al comma precedente; da imprese, se il fabbricato è iscritto in catasto, si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente; se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, il valore si ottiene facendo riferimento al costo di acquisto o di costruzione del fabbricato, compreso il costo del terreno, tutti i costi capitalizzati, quali a esempio gli interessi passivi, le eventuali rivalutazioni monetarie/economiche e i disavanzi di fusione, risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il tutto al lordo delle quote di ammortamento.²⁷ Detta modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale i cui effetti retroagiscono alla data della richiesta della stessa.²⁸
3. rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente; se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, il valore si ottiene facendo riferimento al costo di acquisto o di costruzione del fabbricato, compreso il costo del terreno, tutti i costi capitalizzati, quali a esempio gli interessi passivi, le eventuali rivalutazioni monetarie/economiche e i disavanzi di fusione, risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il tutto al lordo delle quote di ammortamento.²⁷ Detta modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale i cui effetti retroagiscono alla data della richiesta della stessa.²⁸
4. In caso di locazione finanziaria, in mancanza di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Art. 98 - Fabbricati in costruzione

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato; oppure dal valore attribuito dalla Giunta Comunale alle aree fabbricabili individuato per zone omogenee. Pertanto, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.
3. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

²⁷ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n 13779/2019;

²⁸ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13790/2019.

DISCIPLINA DELLE SINGOLE FATTISPECIE

Art. 99 - Abitazione principale

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle
2. classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applicano l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 748 e 749, legge n. 160/2019.
3. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
4. Nell'ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in catasto, il contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio di una richiesta di accatastamento unitario degli stessi. Nell'ipotesi in cui l'accatastamento unitario sia impedito dalla diversa titolarità dei due beni in quanto una casa è in proprietà della moglie e l'altra del marito, fermo restando l'unitario utilizzo come abitazione principale, è necessario richiedere un accatastamento unitario delle due unità ai soli fini fiscali in modo che le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso immobiliare, pur conservando rendite catastali diverse. In tali casi il diritto all'agevolazione matura a decorrere dal giorno della sua annotazione agli atti del Territorio. In caso di mancata unificazione il contribuente deve individuare e comunicare al Comune l'immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per tali tipologie di fabbricati.
5. Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Nell'ipotesi in cui un componente del nucleo familiare trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile per il quale non risulta essere titolare di un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.
6. Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti situati in comuni differenti, non si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.²⁹
7. Nel caso di successione ereditaria, per l'unità familiare che rappresentava la residenza dell'intera famiglia, ai sensi dell'art. 540 c.c., spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sull'intero immobile anche in presenza di altri contitolari o eredi, nonché in caso di rinuncia all'eredità.
8. In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

²⁹ Cfr Corte di Cassazione, ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020;



COMUNE DI CIGLIANO

ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/6, il contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale - che apparterrebbero entrambe alla medesima categoria catastale - il contribuente deve applicare l'aliquota agevolata e la detrazione base al

9. complesso dell'unità immobiliare. In tal caso il contribuente può individuare ai fini agevolativi solo un'altra pertinenza appartenente ad una categoria catastale differente rispetto a quella innanzi esaminata³⁰. La destinazione a pertinenza deve essere indicata dal possessore della cosa principale e limitatamente alle categorie innanzi descritte. In ogni caso, la configurabilità del vincolo pertinenziale sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, presuppone che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non a quella meramente personale del dominus della cosa.

Art. 100 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono considerate abitazioni principali ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le seguenti fattispecie:
 - a) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9).³¹
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, perché assimilate all'abitazione principale;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, perché assimilate all'abitazione principale;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, perché assimilate a quest'ultima;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, perché assimilate all'abitazione principale;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

³⁰ Circolare MEF n. 3/2012.

³¹ L'assimilazione si applica anche alle coppie di fatto e alle unioni civili, di cui all'art. 1, comma 20, della Legge 20/05/2016 n. 76, a condizioni che i figli siano minorenni (affidamento; l'assimilazione non si applica in caso di collocazione dei figli maggiorenni presso uno dei genitori).

non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Art. 101 - Fabbricati rurali

1. Sono oggetto di imposta, i fabbricati rurali, iscritti o da iscrivere in catasto, ad uso abitativo di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993.
2. La base imponibile è applicata per i fabbricati rurali ad uso abitativo con applicazione dell'aliquota e delle agevolazioni disposte per l'abitazione principale, se il fabbricato è tale per il soggetto passivo; ovvero in caso contrario con applicazione dell'aliquota deliberata per gli altri fabbricati;
3. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
4. Ai fabbricati rurali strumentali è applicata l'aliquota pari allo 0,1 per cento, ovvero, quella inferiore deliberata dal consiglio comunale, purché accatastati in categoria catastale D10 ovvero, oggetto della specifica annotazione castale di cui al D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012.³²

Art. 102 - Beni merce

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti al

³² Cfr. Corte di Cassazione, n. 2803/2019;



COMUNE DI CIGLIANO

pagamento dell'IMU nella misura deliberata dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 751, legge n. 160/2019.

2. Sono considerate imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l'esecuzione dei lavori, purché titolari delle licenze di legge, con esclusione
3. delle società immobiliari di gestione che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita o alla locazione.
4. Sono beni merce anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del dpr n. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di fabbricati oggetto di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Art. 103 - Fabbricati di interesse storico e inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, mediante apposizione di vincolo diretto formalizzato nell'apposito decreto ministeriale, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. La riduzione della base imponibile è cumulabile con quella prevista dal successivo articolo 104³³ e si applica anche in caso di fabbricato considerato parzialmente di interesse storico per via della presenza al suo interno di beni di valore storico-artistico in caso d'interdipendenza funzionale tra parte vincolata e parte non vincolata dello stabile.³⁴

Art. 104 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla suddetta dichiarazione idonea documentazione a supporto.
3. Al fine di consentire al Comune di recuperare le spese sostenute per procedere agli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero alle opportune verifiche e riscontri delle dichiarazioni del contribuente, mediante professionista esterno, il dichiarante è tenuto a versare in via anticipata l'importo dei diritti ed oneri, così come comunicati dal Comune. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di

³³ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 142797/2020;

³⁴ cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 9036/2020.

manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d'imposta poiché, in tale caso, l'immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.

5. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - i) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - ii) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - iii) edifici per i quali sono stati adottati provvedimenti (ordinanze, decreti, etc.) di sgombero, di demolizione o ripristino;
 - iv) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al precedente punto 1).
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o altra autorità o ufficio abilitato (Asl, Vigili del fuoco, etc.) lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
8. In ogni caso, non può essere concessa la riduzione per quei fabbricati, che pur avendo le caratteristiche ed i requisiti per essere riconosciuti inagibili o inabitabili, sono di fatto utilizzati.
9. A puro titolo esemplificativo si considerano di fatto utilizzati:
 - gli immobili che presentano evidenti tracce della presenza costante dell'uomo al proprio interno (letti, sedie, armadi, frigoriferi, televisioni, computer, etc.) e l'allacciamento alle utenze domestiche;
 - gli immobili che, pur essendo sprovvisti di una o più utenze domestiche e non abitati da persone, sono adibiti a deposito e/o ricovero di suppellettili, materiali vari, macchinari, utensili, etc.;
 - gli immobili situati nelle periferie o in campagna, che pur essendo sprovvisti degli allacci di acqua, fogna e luce sono a disposizione del possessore e al servizio dei terreni circostanti (ricovero di trattori e mezzi agricoli in genere, ricovero di animali, deposito merci e suppellettili, etc.);
 - gli immobili per i quali il possessore abbia contestualmente richiesto il riconoscimento dei requisiti di ruralità.



COMUNE DI CIGLIANO

10. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU nel rispetto delle modalità e del termine disciplinati dal presente regolamento.³⁵

Art. 105 - Comodato d'uso gratuito e locazione a canone concordato

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
2. soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione). Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
3. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
5. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.

CAPO III - AREE FABBRICABILI

Art. 106 – Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006).
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto, tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali,

³⁵ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 17773/2019.

sono soggetti alla prevista tassazione al momento della presentazione del progetto di ampliamento o sopraelevazione del fabbricato esistente.

4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica all'interno di un comparto, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area.
5. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società di persona o amministratore di società di capitali, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.

BASE IMPONIBILE

Art. 107 - Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

1. Le aree fabbricabili non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, per prevenire l'insorgenza del contenzioso, per agevolare il pagamento dell'imposta da parte dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.
4. I valori minimi deliberati dalla Giunta non sono vincolanti per il contribuente, il quale, tenuto conto di quanto richiamato dal comma 1 del presente articolo, ha la facoltà di



COMUNE DI CIGLIANO

dichiarare e documentare un valore venale dell'area edificabile difforme da quello deliberato dal Comune. In tal caso, non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.

5. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.³⁶
6. La delibera di Giunta Comunale di determinazione dei valori può essere modificata annualmente; in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. In fase di controllo detto valore può avere rilevanza anche per periodi anteriori a quello di entrate in vigore del presente regolamento.³⁷In ogni caso non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.
7. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi.
8. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
9. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.
10. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
11. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune.

Art. 108 - Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato - interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - utilizzazione edificatoria dell'area;³⁸
 - demolizione del fabbricato;

³⁶ Cfr. Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020

³⁷ Cfr. Corte Cass. Ord. n. 13567 del 30/05/2017;

³⁸ A riguardo è considerata edificabile anche l'area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato

- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
 3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quest'ultimo caso, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso per i quali si deve provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

Art. 109 - Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

CAPO IV - TERRENI AGRICOLI

Art. 110 - Definizione

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

BASE IMPONIBILE

Art. 111 - Base imponibile

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 112 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvopastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli



COMUNE DI CIGLIANO

assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
4.
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

CAPO V - ESENZIONI

Art. 113 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento

diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;

h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Cigliano, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

5. I terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate, ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 e della Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale, nonché quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, come definiti nel presente regolamento.

CAPO VI - VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 114 - Periodo di possesso dell'immobile

1. L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protrato il possesso degli immobili sopra indicati.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il soggetto ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni che incidono sul dovuto, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, il calcolo deve considerare per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
4. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 115 - Versamenti - Termini e modalità

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato



COMUNE DI CIGLIANO

per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
3. complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante la piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici "PagoPa".
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia regolarmente quantificata e ne sia data comunicazione al Comune.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente quantificata e ne sia data comunicazione al Comune. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Art. 116 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 117 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- leasing

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, avviene dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Nel periodo antecedente a tale sottoscrizione, obbligato al versamento è il locatore.

Art. 118 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

Art. 119 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Diritti reali di godimento a tempo parziale

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

CAPO VII - DICHIARAZIONE

Art. 120 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica anche attraverso il portale "Cigliano DiGitale", entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.



COMUNE DI CIGLIANO

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 121 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.
2. Con il presente regolamento devono intendersi ad ogni effetto revocate precedenti delibere o modifiche in contrasto con il presente atto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia. alle cui modificazioni si adegua automaticamente.